

ASSOCIAZIONE "BANDA MUSICALE MICHELE COLUMBANO"

# STATUTO

## **Articolo 1 DENOMINAZIONE, SEDE, NORME DI APPLICAZIONE E DURATA**

E' costituita a Calangianus l'associazione culturale e ricreativa "Banda Musicale MICHELE COLUMBANO", più brevemente detta "BANDA MUSICALE MICHELE COLUMBANO", con sede in piazza Santa Giusta n. 4.

La denominazione dell'Associazione sarà integrata con la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" (APS) successivamente e solo in costanza di iscrizione della stessa nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

A seguito della predetta iscrizione, l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione: "BANDA MUSICALE MICHELE COLUMBANO - Associazione di Promozione Sociale", in sigla denominata "BANDA MUSICALE MICHELE COLUMBANO - APS". L'assunzione della nuova denominazione non comporta modifica statutaria e sarà utilizzata unicamente in costanza di iscrizione al RUNTS

## **Articolo 1 bis**

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nei limiti del D.Lgs. 117/2017 (in costanza di iscrizione al RUNTS), delle relative norme di attuazione, delle leggi regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

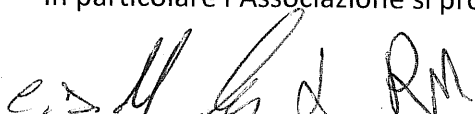
L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

## **Articolo 2 FINALITA'**

L'associazione, apartitica e senza fini di lucro, ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e si propone di svolgere le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

In particolare l'Associazione si propone di:



- 1) promuovere e diffondere la cultura musicale;
- 2) favorire la pratica e la fruizione della musica attraverso l'organizzazione di corsi di formazione bandistica, l'organizzazione e la partecipazione a concerti ed eventi musicali e teatrali, convegni, conferenze, tavole rotonde, seminari, mostre, viaggi di istruzione e soggiorni diretti a valorizzare le tradizioni musicali locali e lo scambio interculturale.

Le attività di cui sopra sono svolte sia internamente che verso Terzi, avvalendosi in maniera prevalente dell'attività di Volontario dei propri Associati.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui ai commi precedenti e al perseguimento delle finalità dell'Associazione. Si applica l'art. 36 e ss.mm.ii. del D.Lgs. 117/2017.

### **Articolo 3                    LIMITI ALLA ATTIVITA' SOCIALE**

L'associazione non può svolgere attività che non siano indicate tra quelle previste nello statuto.

### **Articolo 4                    ORGANI**

Gli organi dell'associazione sono:

- a) L'assemblea generale dei soci;
- b) Il consiglio direttivo;
- c) Il presidente;
- d) Il segretario;
- e) Il tesoriere;
- f) il collegio dei revisori;
- g) Il collegio dei probiviri;
- h) Il direttore musicale

### **Articolo 5                    SOCI**

L'associazione è costituita dalle seguenti categorie di soci:

- a) Soci ordinari: coloro che svolgono regolarmente attività musicale all'interno della associazione e versano annualmente la quota associativa, essi partecipano alla assemblea dei soci ed hanno diritto di voto. Ogni associato, nelle sedute assembleari, ha un singolo voto.

*C.S. d. R. H.*

*C.S.*

- b) Soci onorari: coloro che vengono ammessi nell'Associazione per meriti personali o particolari benemeritenze nei confronti di quest'ultima, secondo le modalità di cui alla lettera precedente.

L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun Associato, escludendo qualsiasi forma di discriminazione.

Ferma restando l'uguaglianza nei diritti di cui al precedente periodo, sotto il profilo dell'attività svolta i soci si dividono in "soci musicisti", dotati di conoscenza teorico-pratica musicale ed in grado di suonare uno strumento musicale e/o dirigere l'orchestra, e "soci non musicisti", sprovvisti delle conoscenze di cui sopra.

Possono essere soci ordinari le persone fisiche che ne facciano richiesta. La qualità di socio ordinario si acquista con deliberazione del consiglio direttivo. La qualità di "socio musicista" si acquista con deliberazione del consiglio direttivo previo consenso del direttore musicale che ne valuta le relative capacità tecniche.

Il Consiglio Direttivo, valutata la richiesta di ammissione, comunica senza indugio l'ammissione o il rigetto motivato della domanda. In quest'ultimo caso, chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci, l'assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere assoggettata a termine.

La qualità di socio non è trasmissibile per atto tra vivi o *mortis causa* e si perde per:

- Dimissioni, da presentare al consiglio con dichiarazione sottoscritta;
- Decadenza, qualora il socio ordinario non partecipi alle attività musicali per almeno due anni;
- Radiazione, con le modalità previste all'articolo 23.

Qualora siano maturati i termini indicati per la decadenza il consiglio direttivo provvede a comunicare all'interessato la perdita della qualità di socio con atto scritto. Tale comunicazione ha valore meramente informativo circa la decadenza avvenuta. In ogni caso è consentito al socio decaduto di proporre una nuova domanda di adesione alla associazione.

In ossequio all'art. 15 co. 3 del CTS, gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali. Tale facoltà è esercitata dal singolo associato tramite lettera raccomandata A/R o equipollente, alla quale l'Associazione è tenuta a rispondere ed a mettere a disposizione la documentazione richiesta entro trenta giorni dalla ricezione della stessa.

cs. M. Lu. a RN

**Articolo 5 bis****VOLONTARI (art. 17 D.Lgs. 117/2017)**

Gli Associati prestano la propria attività all'interno dell'Associazione in modo volontario, personale, gratuito, senza fini di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Le prestazioni fornite dai volontari non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate le sole spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti ed alle condizioni espressamente definite in apposito Regolamento predisposto dal consiglio Direttivo nel rispetto delle direttive del D.Lgs. 117/2017 e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e/o autonomo, oltre a qualunque altro tipo di rapporto patrimoniale con l'Associazione.

**Articolo 6****ASSEMBLEA GENERALE - Composizione**

Alla assemblea generale partecipano tutti i soci, ad essi è riconosciuto il diritto di voto e di candidatura alle cariche elettive. L'eventuale ammissione di terzi non-soci in assemblea, deve essere autorizzata dal consiglio direttivo.

**Articolo 7****ASSEMBLEA GENERALE – Convocazione**

L'assemblea dei soci è convocata dal consiglio direttivo e si riunisce in via ordinaria ogni anno entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

L'assemblea dei soci può essere convocata in via straordinaria ogni volta che il consiglio direttivo lo ritenga opportuno, la data e l'ordine del giorno sono stabiliti dal consiglio direttivo.

L'assemblea dei soci deve essere convocata in via straordinaria, a cura del consiglio direttivo, quando ne sia fatta richiesta, con indicazione dell'ordine del giorno, da almeno un quarto degli associati aventi diritto al voto. In tal caso la convocazione deve avvenire entro i trenta giorni successivi alla richiesta.

La data e l'ordine del giorno dell'assemblea sono comunicate ai soci mediante avviso scritto, anche via e-mail o sms, almeno dieci giorni prima della sua convocazione.

**Articolo 8****ASSEMBLEA GENERALE – Seduta**

Le sedute dell'assemblea sono presiedute dal presidente del consiglio direttivo o, in caso di sua mancanza, dal segretario o, infine, da un socio nominato dall'assemblea tra i presenti. Il presidente nomina, se necessario, un segretario e due scrutatori.

L'assemblea è valida in prima convocazione se vi partecipi almeno la metà degli associati, in seconda convocazione l'assemblea delibera validamente qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti, ciascun socio ha un solo voto e non sono ammesse deleghe.

*ed. 11/12/2017*

Nel caso di voto diretto a modificare lo Statuto o a decidere sullo scioglimento dell'Associazione, è richiesta la presenza di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti (voto di  $\frac{3}{4}$  degli associati per deliberare sullo scioglimento).

La votazione avviene per alzata di mano, salvo che il voto riguardi persone o che il presidente, ravvisate esigenze di particolare riservatezza, disponga il voto a scrutinio segreto. La votazione avviene a scrutinio segreto qualora faccia richiesta in tal senso almeno un terzo dei presenti aventi diritto al voto.

Ad ogni socio avente diritto al voto è consentito intervenire e prendere la parola sugli argomenti attinenti l'ordine del giorno.

#### **Articolo 9                      ASSEMBLEA GENERALE – Competenza**

L'assemblea generale dei soci è organo sovrano dell'associazione, e nelle previsioni dell'art. 25 del CTS ha competenza esclusiva per le seguenti materie:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

#### **Articolo 10                      CONSIGLIO DIRETTIVO – Composizione**

Il consiglio direttivo si compone di cinque membri eletti dall'assemblea generale dei soci. I consiglieri restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il consiglio elegge al suo interno il presidente, il segretario ed il tesoriere. E' facoltà del consiglio conferire ai consiglieri altri incarichi finalizzati a miglioramento delle attività associative.

*e.d. 11/12/2014 R.N.*

Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il consiglio può delegare un socio al compimento di attività di propria pertinenza, tale delega può essere ritirata in qualsiasi momento a discrezione del consiglio stesso. In ogni caso il socio delegato non può assumere obbligazioni, nei confronti di terzi, a nome dell'associazione.

In caso di dimissioni o decadenza di uno dei suoi componenti il consiglio provvede alla surroga del consigliere nominando al suo posto uno o più dei non eletti, il quale resterà in carica per la durata residua del mandato del consigliere sostituito. Nel caso di surroga il consiglio direttivo può procedere ad una nuova elezione delle cariche interne ad esso.

#### **Articolo 11                      CONSIGLIO DIRETTIVO – Funzioni**

Il consiglio direttivo svolge attività di indirizzo e promozione per il raggiungimento delle attività sociali assumendo tutte le iniziative utili allo scopo, in particolare:

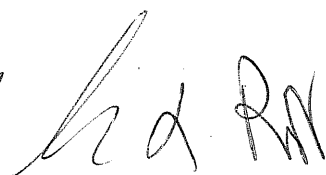
- a) provvede all'ordinaria amministrazione;
- b) convoca l'assemblea dei soci;
- c) presenta all'assemblea generale i rendiconti ed i bilanci;
- d) delibera circa l'ammissione di nuovi soci;
- e) Propone all'approvazione dell'assemblea generale regolamenti interni finalizzati al raggiungimento degli scopi sociali. I regolamenti devono essere approvati con le modalità previste nell'articolo 8;
- f) adotta i provvedimenti disciplinari;
- g) compie tutti gli atti la cui competenza non è riservata ad altri organi.

#### **Articolo 12                      CONSIGLIO DIRETTIVO – Sedute**

Il consiglio si riunisce in via ordinaria indicativamente ogni due mesi, in via straordinaria ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri.

Gli avvisi di convocazione del consiglio devono essere inviate ai consiglieri per iscritto, anche via e-mail o sms, unitamente all'ordine del giorno, almeno tre giorni prima della data di convocazione.

Le sedute del consiglio direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti, le decisioni sono adottate a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

e.s. el 

### **Articolo 13                      CONSIGLIO DIRETTIVO – Modalità di elezione**

Alla scadenza del proprio mandato il consiglio direttivo indice le elezioni per il rinnovo dello stesso, le operazioni di voto devono svolgersi nei trenta giorni precedenti la scadenza prevista.

I soci hanno facoltà di presentare liste elettorali contenenti la candidatura di almeno cinque associati.

La votazione avviene per scrutinio segreto, ogni voto valido deve indicare la scelta di una lista e può indicare fino a tre voti di preferenza all'interno della lista prescelta.

La lista più votata ha diritto alla formazione del nuovo consiglio direttivo e risultano eletti alla carica di consigliere coloro che, all'interno di essa, hanno ricevuto il maggior numero di preferenze. In caso di parità tra due candidati prevale il socio anagraficamente più anziano.

Nel caso in cui si verifichi una situazione di parità tra le liste si ricorrerà al voto di ballottaggio, con l'esclusione delle liste meno votate. Qualora ciò fosse impossibile si procederà al sorteggio.

### **Articolo 14                      MOZIONE DI SFIDUCIA**

L'assemblea generale dei soci può presentare, nei confronti del consiglio direttivo in carica, una mozione di sfiducia sottoscritta da almeno un terzo degli aventi diritto al voto. Tale mozione, per essere approvata, deve essere votata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

La mozione di sfiducia può essere proposta nei confronti di uno o più componenti il consiglio direttivo, in tal caso deve essere sottoscritta dalla maggioranza assoluta dei soci e approvata con una maggioranza di almeno i 2/3 degli stessi.

Il consiglio direttivo è tenuto a sottoporre la mozione al voto dell'assemblea entro trenta giorni dalla presentazione della stessa.

### **Articolo 15                      PRESIDENTE**

Il presidente ha la legale rappresentanza della associazione, presiede il consiglio direttivo, vigila sull'osservanza delle norme statutarie e provvede a dare esecuzione alle deliberazioni del consiglio.

In caso di assenza o impedimento il presidente è sostituito dal vicepresidente e, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal consigliere più anziano.

### **Articolo 16                      SEGRETARIO**

Il segretario compila i verbali delle riunioni del consiglio direttivo e delle assemblee generali, conserva tutti gli atti della associazione ed affianca il presidente nell'attuazione delle deliberazioni degli organi sociali.

### **Articolo 17                      TESORIERE**

Il tesoriere:



- a) cura la gestione della cassa dell'associazione e ne tiene la contabilità;
- b) provvede alla tenuta dei libri contabili, alla riscossione dei proventi e delle quote associative;
- c) effettua i pagamenti disposti dal presidente e quelli deliberati dal consiglio;
- d) predispone il bilancio preventivo e quello consuntivo accompagnandoli con idonea relazione contabile.

#### **Articolo 18 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

L'Organo di Controllo, secondo quanto stabilito dall'Assemblea, potrà essere monocratico (Sindaco o revisore a seconda dell'eventuale superamento dei limiti di cui agli artt. 30 e 31 e ss.mm.ii. del D.Lgs. 117/2017), o collegiale (Collegio dei Sindaci o dei Revisori).

Il collegio è costituito da almeno due componenti eletti dall'assemblea, contestualmente al consiglio direttivo, in seno ai soci ordinari. Essi durano in carica tre anni, decadono unitamente al consiglio direttivo e sono rieleggibili.

Il collegio dei revisori dei conti ha la funzione di esprimere pareri sui bilanci consuntivi e preventivi ed esaminare il contenuto degli stessi accompagnandoli da relazione contabile da sottoporre all'attenzione del consiglio direttivo.

Le medesime norme di cui sopra si applicano al Sindaco Unico e/o al Revisore unico.

L'elezione e la formazione dell'Organo di Controllo è obbligatoria nei soli casi previsti dalla Legge, rimanendo mera facoltà negli altri casi.

#### **Articolo 19 COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

Il collegio dei probiviri è costituito da due componenti eletti dall'assemblea, contestualmente al consiglio direttivo, in seno ai soci. Essi durano in carica tre anni, decadono unitamente al consiglio direttivo e sono rieleggibili.

Il collegio dei probiviri ha il compito di redimere ogni controversia che riguardi i soci, delibera senza formalità e trasmette al consiglio direttivo le proprie decisioni con motivazione sintetica. Si riunisce su richiesta del consiglio direttivo o di propria iniziativa qualora ne ravvisi la necessità.

L'elezione e la formazione del Collegio dei Probiviri è obbligatoria nei soli casi previsti dalla Legge, rimanendo mera facoltà negli altri casi.

#### **Articolo 20 DIRETTORE MUSICALE**

Il direttore musicale viene nominato dal consiglio direttivo, previo parere dell'assemblea generale dei soci espressa con voto segreto. Esso partecipa alle riunioni su invito del presidente, dirige e cura le prove tecniche e l'esecuzione dei concerti. In caso di assenza ne fa le veci il vicedirettore.

ed. 4/12 d. Rm

## **Articolo 21**

### **COLLABORAZIONI ESTERNE**

Il consiglio direttivo può avvalersi della collaborazione di persone fisiche o giuridiche non iscritte all'associazione. Qualora detta collaborazione riguardi direttamente l'attività musicale o artistica la decisione del consiglio è soggetta al parere vincolante del direttore musicale.

## **Articolo 22**

### **NORME DI COMPORTAMENTO**

Con la richiesta di iscrizione il socio si impegna al rispetto delle norme statutarie e regolamentari.

Nel corso delle attività associative il socio è tenuto a tenere un comportamento corretto e decoroso, astenendosi da ogni azione che possa arrecare pregiudizio agli scopi sociali ed all'immagine dell'associazione, rispettando le scelte artistiche e gestionali legittimamente assunte dagli organi competenti. Eventuali dissensi o rimostranze potranno essere espressi dai soci, in via riservata, agli organi interessati e nelle sedi appropriate. Nei casi più gravi è consentito proporre reclamo scritto, indirizzato al consiglio direttivo che si impegna ad adottare i provvedimenti ritenuti opportuni. Restano salve le disposizioni di cui agli articoli 7 e 14.

Il socio è tenuto a partecipare alle attività sociali, comprese quelle preparatorie ed accessorie, salvo impedimenti di cui è data notizia, anche informale, agli organi interessati.

Il socio, previa autorizzazione del consiglio direttivo, può svolgere attività musicale al di fuori di quella tenuta dall'associazione, sempre che questa non contrasti con le iniziative sociali o arrechi nocumento alle stesse.

Nel corso delle attività esterne è fatto divieto ai soci, salvo specifica autorizzazione scritta del consiglio direttivo, di usare beni di proprietà dell'associazione o di usarne i simboli o la ragione sociale.

## **Articolo 23**

### **SANZIONI DISCIPLINARI**

Nel caso in cui il socio non osservi le norme statutarie e comportamentali, o persegua finalità contrastanti con quelle sociali, o in presenza di gravi motivi, il consiglio direttivo può adottare, a maggioranza degli aventi diritto al voto e dandone congrua motivazione, le misure disciplinari ivi elencate in ordine di progressiva gravità:

- a) richiamo verbale;
- b) richiamo scritto, da consegnarsi personalmente all'interessato.

Salvo che ricorrano circostanze eccezionali, delle quali va dato conto in forma scritta, il consiglio direttivo non può adottare le sanzioni più gravi senza aver precedentemente applicato, nei confronti dello stesso socio, le misure più lievi.

## **Articolo 24**

### **PATRIMONIO**

Il patrimonio dell'associazione è costituito dalle elargizioni, lasciti e donazioni disposte in suo favore, nonché dal complesso dei beni mobili ed immobili di cui potrà acquistare la proprietà.

*C.S. M. G. & R.N.*

I mezzi finanziari di esercizio di cui l'associazione dispone per la propria attività sono:

- c) la rendita delle attività patrimoniali;
- d) le contribuzioni dei soci;
- e) i contributi delle amministrazioni statali e di altri enti;
- f) ogni altra entrata non destinata ad incrementare il patrimonio.

## **Articolo 25                    DESTINAZIONE DEGLI UTILI**

All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

## **Articolo 26                    LIMITAZIONI DI RESPONSABILITA'**

L'associazione declina ogni responsabilità per infortuni, danni a persone o a cose che dovessero verificarsi nel corso delle manifestazioni sociali e della attività ad esse funzionali. La domanda di iscrizione del socio comporta la rinuncia, da parte dello stesso, di ogni rivalsa nei confronti della associazione.

Fermo quanto sopra enunciato, l'Associazione stipula apposita assicurazione ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017, a tutela dei soci e e/o degli eventuali volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

## **Articolo 27                    DURATA DEGLI ESERCIZI**

Gli esercizi dell'associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 31 marzo di ogni anno il consiglio direttivo è convocato per l'esame della bozza di bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

Entro il 30 settembre di ciascun anno il consiglio direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

## **Articolo 28                    SCIoglimento DELLA ASSOCIAZIONE**

L'assemblea può, con voto favorevole di almeno 2/3 dei soci, espressamente pronunciare lo scioglimento dell'associazione.

Nella stessa seduta in cui si delibera lo scioglimento dell'associazione l'assemblea nomina uno o più liquidatori e provvede alla devoluzione degli eventuali beni residui ad altra associazione con

*c.s. ll L d RN*

finalità analoghe o con fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo, ove istituito, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

## **Articolo 29                    ARBITRATO**

Qualunque controversia relativa alla esecuzione o interpretazione del presente statuto che possa essere oggetto di compromesso sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Tempio Pausania.

## **Articolo 30                    NORMA DI RINVIO**

Per tutto quanto non disciplinato nel presente Statuto, o in caso di norme in contrasto con il CTS, si fa esplicito riferimento alla Normativa generale applicabile di cui al D.Lgs. 117/2017 ed al Codice Civile.

IL PRESIDENTE

*Claudio Drell*

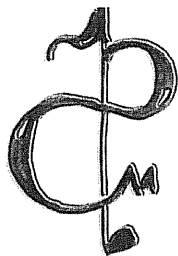
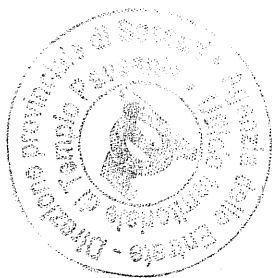
*Marco Corona*

*Imma*

*Corrado Antonio*

*Rossina Niole*





Banda musicale  
Michele Columbano  
Calangianus

P.zza S.ta Giusta 4  
07023 – Calangianus (SS)  
C.F. 82002780904 – P.I. 02519920900  
[bandacalangianus@gmail.com](mailto:bandacalangianus@gmail.com)

In data 06.05.2022, alle ore 21:30, si è riunita l'assemblea generale dei soci per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- Entrata in vigore del CTS – D. Lgs. 117/2017;
- Iscrizione al RUNTS e necessità di adeguamento statutario come richiesto con nota dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale della Regione Autonoma della Sardegna del 02.05.2022.

Il Presidente, dopo aver verificato il numero legale, dichiara valida la seduta

L'assemblea degli associati:

- vista la relazione del Presidente in merito all'entrata in vigore del Codice del Terzo settore di cui al D.Lgs. 117/2017;
- considerate e valutate le conseguenze ed implicazioni per l'Associazione del regime giuridico di cui al citato D.Lg.s 117/2017 e, in particolare, le norme di agevolazione di natura fiscale e di altra natura, come quelle relative ai rapporti con la Pubblica Amministrazione, con il consenso unanime dei soci,

### DELIBERA

- a) di approvare le modifiche statutarie proposte in funzione dell'adeguamento dello stesso alle norme di cui al D.Lgs. 117/2017 e delle richieste di modifiche e integrazioni avanzate dall'Ente preposto, onerando il Consiglio Direttivo di curare ogni altro adempimento previsto dalla Legge.

IL PRESIDENTE

Marco Corona

Susanna Antonino

Rosina Nisla

REGISTRATO A TEMPIO

Il 12 MAG. 2022 al N. 280 serie 3

Esatti € \_\_\_\_\_ per trascrizione

In totale € \_\_\_\_\_

di cui si rilascia quietanza.

IL FUNZIONARIO TRIBUTARIO

Maria Antonietta Piga

Per delega del Direttore Provinciale

G. E. Lono